COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

STRUTTURA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 63 DEL 03/11/2026

OGGETTO:	ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA H24 VIA L.TOSCANINI NEL PARCHEGGIO POSIZIONATO SUL LATO SINISTRO DEL GRUPPO GAS/METANO, TRATTO INIZIALE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MASCAGNI CON RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO GAS/METANO, DAL 03.11.2026 AL 13.11.2026, ESEGUITI DALLA DITTA CANALE SRL PER CONTO DELL'ITALGAS RETI SPA.

IL FUNZIONARIO E.Q. DELLA STRUTTURA

Visto il permesso a titolo precario prat. N. 208/2026 del 21.05.2026 per sostituzione cabina gas/metano in via L.Toscanini area in prossimità dell'incrocio con via Mascagni, rilasciato dal Responsabile della Struttura Uso e Assetto del Territorio con prot. 9189/2026 a Italgas spa;

Vista la richiesta della ditta Canale srl con sede in Via Quartiere Militare, 32 Reggio Calabria, appaltatrice dei lavori per conto di Italgas spa agli atti con prot. n. 18699 del 22.10.2026, con la quale chiede l'emissione di una ordinanza per restringimento di carreggiata ed istituzione divieto di sosta H24 nel posti a parcheggio limitrofi e chiusura di un tratto del marciapiede, in via L.Toscanini, per il periodo dal 03.11.2026 al 13.11.2026;

Ritenuto di emettere un'ordinanza di restringimento della carreggiata stradale, con istituzione divieto di sosta H24 nei posti a parcheggio lato sinistro del gruppo gas/metano ed chiusura del marciapiede adiacente, per un'area complessiva di 50 mq. ca., nel tratto di strada interessato dai lavori in via Largo Toscanini sito in prossimità con l'incrocio di via Mascagni, per l'esecuzione degli stessi in sicurezza, con garanzia di accesso ai residenti ed aventi diritto nonché mezzi di sicurezza e pronto soccorso, regolato da cartellonistica stradale da cantiere e movieri durante il giorno, e con segnalazioni luminose nelle ore notturne, durante le quali l'occupazione della careggiata dovrà essere ridotta al minimo indispensabile, per il periodo dal 03.11.2026 al 13.11.2026, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, affinché possano essere eseguiti i lavori di sostituzione cabina gas/metano;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, e smi;

Visto il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada", e smi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 vigente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.07.2024;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 18.06.2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di elevata qualificazione dal 01.07.2026 al 31.12.2026;

COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

O R D I N A

Per i motivi in premessa riportati, **IL RESTRINGIMENTO DI CAREGGIATA PER ML. 2, CHISURA PASSAGGIO MARCIAPIEDE E L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA H24 NEI PARCHEGGI DI VIA L.TOSCANINI IN PROSSIMITA' DELL'AREA DI INCROCIO CON VIA MASCAGNI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO GAS/METANO, PER IL PERIODO DAL 03.11.2026 AL 13.11.2026, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;**

Ordina inoltre che:

1) Che il traffico nella suddetta via sia regolato da movieri durante tutte le fasi di lavorazione, soprattutto in presenza di operai in sede stradale e attività di movimentazione mezzi e materiali;
2) Vengano garantiti gli accessi carrai e pedonali dei proprietari e dei residenti lungo la via interessata, compatibilmente alle norme di sicurezza del cantiere e il transito con le dovute cautele ai mezzi di servizio, di sicurezza e soccorso;
3) Che i lavori vengano segnalati nelle ore notturne con segnali luminosi e il restringimento della careggiata venga ridotto al minimo indispensabile da poter garantire doppio senso di transito durante le ore al di fuori dell'orario lavorativo;
4) Di provvedere al ripristino dell'area interessata dai lavori anche mediante pulizia della sede stradale;

D I S P O N E

- Che venga installata, a cura della ditta esecutrice dei lavori CANALE SRL come sopra identificata, l'adeguata segnaletica stradale di divieto di sosta, restringimento della careggiata e chiusura marciapiede, e a garanzia degli accessi di cui al punto 2, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada" art. 7 comma 4, e la stessa venga mantenuta fino alla fine dei lavori.
- Che la ditta Canale srl dovrà fornire i movieri opportunatamente istruiti per gestire il traffico;
- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e affissa sul luogo dei lavori a cura della ditta esecutrice.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

Gli Agenti di polizia stradale potranno, in caso di necessità motivata dalla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, disporre seduta stante ulteriori e/o diverse modificazioni della circolazione stradale, come pure l'integrazione della segnaletica di sicurezza e di segnalazione del senso unico alternato.

A V V E R T E

Che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare, e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

- Che i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

- Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso:
--- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 285/92 e smi e dell'articolo 74 del D.P.R. 495/1992 e smi;

--- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e smi, al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione allo stesso Albo Pretorio.

Della presente ordinanza viene data comunicazione alla ditta Melinato Impianti srl, al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese e al Comando Carabinieri di Noale (VE), al Comando dei VV.F. di VE-Mestre, al Pronto Soccorso Ospedale di Mirano (VE), e alla ditta appaltatrice del trasporto scolastico.

La presente ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza, a:

- Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Miranese, pec: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it;
- Vigili del Fuoco Comando provinciale di Venezia, pec: com.salaop.venezia@cert.vigilfuoco.it;
- ULSS 3 Serenissima – SUEM Presidio di Mirano-Dolo (VE), pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it;
- Stazione dei Carabinieri di Noale, pec: tve31775@pec.carabinieri.it.
- Ditta Trasporto scolastico: pettenotours@gmail.com;

IL FUNZIONARIO E.Q. DELLA STRUTTURA
MONTIN MASSIMO

Documento sottoscritto con firma digitale